

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA					
VISTO: il presente atto di liquidazione; PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità; ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste; SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione; La suddetta liquidazione viene imputata come segue:					
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. Raffaele Poto

Dalla Residenza Comunale, 16/06/2012

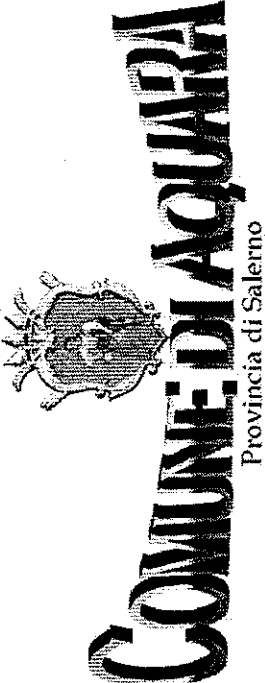
PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10 APR. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Faucella

Dalla Residenza Comunale, 10 APR. 2014



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 001375
del 10 APR. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 18 del Reg.
Data: 16/06/2012

OGGETTO: Liquidazione spese vive anticipate, all'avv. Marcello G. Feola, da Salerno, per ricorso al TAR Napoli e Appello innanzi al Consiglio di Stato di Roma, di cui alle delibere di giunta comunale n° 106 / 2011 e n° 24 - del 04/04/2012. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 160
del 10 APR. 2014

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamata la delibera di giunta comunale n° 106 – del 28/10/2011, con la quale veniva dato incarico (unitamente al Comune di Felitto, Futani, Laurino, Palomonte, San Rufo e Sassano) all'avv. Marcello G. Feola, (Cassazionista, docente di ruolo nell'Università degli studi di Salerno, Facoltà di Scienze Politiche), con studio alla Via G. Quaranta, n° 5 (Piazza Malta), C. F. FLE MCL 64P14 B555V, per proporre impugnativa innanzi al TAR Campania, della graduatoria definitiva (pubblicata nel BURC n° 66 – del 24/10/2011) di cui al Bando per il "PSR 2007 / 2013 – Misura 226: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – Azione: Sistemazione idraulico e forestale di aree forestali o boscate a rischio instabilità idrogeologica e/o erosione, nonché dato incarico a questo servizio di adottare apposito impegno di spesa nell'importo di **€uro 1.000,00 - oltre Cpa (4%) e Iva (21%)**;

Vista la determina di questo servizio n° 69 - del 14/11/2011, con la quale è stato formalizzato apposito impegno di spesa nell'importo su indicato;

Vista la nota dell'avv. Marcello G. Feola, da Salerno, del 29 marzo 2012, assunta al protocollo generale in data 03/04/2012, al n° 1502, con la quale porta a conoscenza questo Ente che il TAR Campania – Napoli (Sezione Terza) con Ordinanza n° 459 / 2012, ha respinto l'istanza cautelare ritenendo "che, nel bilanciamento degli opposti interessi coinvolti, debba darsi prevalenza all'interesse pubblico alla prosecuzione delle procedure di appalto in corso";

Che con la medesima nota di cui sopra, l'avv. Feola ritiene pienamente sussistenti i presupposti per proporre Appello al Consiglio di Stato, richiedendo a tal proposito apposito e separato atto di incarico, anticipando che per questo nuovo incarico l'importo economico occorrente è limitato alle sole spese vive che ammontano a complessivi **€uro 357,15**, oltre Cpa (4 %) e Iva (21 %), per ciascun Comune (€uro 2.500,00 : 7 = €uro 357,14 oltre Cpa e Iva);

Richiamata altresì, l'ulteriore delibera di giunta comunale n° 24 – del 06/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Organo Esecutivo di questo Ente, ha ritenuto aderire alla ragioni invocate dall'avv. Feola, conferendogli l'incarico per proporre Appello innanzi al Consiglio di Stato;

Vista la nota dell'avv. Feola, datata 25 maggio 2012, acclarata al protocollo generale al n° 47 / Emerg., in data 29 maggio 2012, con la quale il legale comunica che con Ordinanza n° 1930 / 2012, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha respinto l'appello proposto da questo e dagli altri Enti ricorrenti, con la tesi secondo cui la posizione giuridica trova adeguata tutela cautelare attraverso la "sollecita definizione del merito del ricorso" (udienza del 18 ottobre 2012) come stabilito da TAR Campania – Napoli (Sezione Terza) con Ordinanza n° 229 / 2012;

Unitamente alla nota di cui sopra, l'avv. Feola, considerata la rilevanza delle spese anticipate, allega la fattura n° 21 – del 28 maggio 2012, dell'importo complessivo di **€uro 1.357,15** (€uro 1.000,00 per ricorso al Tar + €uro 357,15 per appello al Consiglio di Stato) richiedendone la liquidazione, somme chiaramente non gravate né da Cpa né da Iva, trattandosi di rimborso di spese vive anticipate;

Ritenuto pertanto di poter, nonché di dover dare corso alla richiesta di cui sopra, data l'esiguità della somma da rimborsare e inerenti le sole spese vive anticipate dall'avvocato;

Accertata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Visto l'art. 184 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Determina

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Liquidare come in effetti liquida, a favore dell'avv. Marcello G. Feola, Via G. Quaranta (Piazza Malta), Salerno, la somma complessiva di **€uro 1.357,15** (euro milletrecentocinquantesette / 15) quale saldo delle sole spese vive anticipate dal citato legale, sulle quali, ovviamente, non gravano né Cpa né Iva, per tutti i motivi in premessa citati, somma inerente le delibere di giunta comunale n° 106 / 2011 e n° 24 / 2012;

Imputare la complessiva spesa di **€uro 1.357,15**, nel modo seguente:

- **€uro 1.000,00** - al Cap. 138 – del Tit. 1° - Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 03 – V. Ec. 00 – Voce: "Spese per liti, arbitrati, ecc.", della Gestione Residui Passivi anno 2011;

- **€uro 357,15** - al Cap. 138 – del Tit. 1° - Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 03 – V. Ec. 00 – Voce: "Spese per liti, arbitrati, ecc.", del Bilancio corrente esercizio finanziario 2012, approvato con delibera di consiglio comunale n° 7 – del 25 giugno 2012;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Marcello G. Feola, da Salerno, con accredito, mediante bonifico presso Banca Mediolanum, sede di Basiglio (Mi), IBAN: IT28E03 06234210000000177375, intestato al legale medesimo;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

sig. Ascanio Marino



STUDIO LEGALE FEOLA

Giurisdizioni Superiori

COMUNE DI AQUARA

29 MAG. 2012

PROT. 47
EMERG.

Spett.le

COMUNE DI AQUARA

Via Garibaldi, 5
84020 AQUARA (SA)

Oggetto: Appello Consiglio di Stato R.G. 3060/2012
(P.S.R. Misura 226 – Azione E)

Comunico che, con l'allegata Ordinanza n. 1930/2012, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha respinto l'appello in oggetto, insistendo nella tesi secondo cui la posizione giuridica di codesto Comune trova adeguata tutela cautelare attraverso la "*sollecita definizione del merito del ricorso*", (udienza del 18.10.2012) come stabilito dal Tar Campania – Napoli (Sezione Terza) con ordinanza n. 229/2012.

Allo stato, non ci resta che attendere l'udienza di discussione del merito del ricorso fissata per il 18 ottobre 2012.

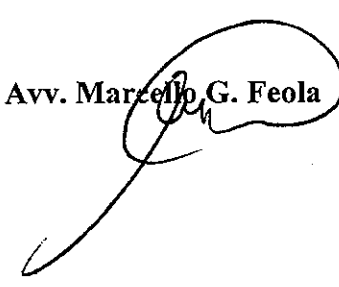
Frattanto, considerata la rilevanza delle spese anticipate, allego alla presente la fattura corrispondente alla quota gravante su codesto Comune secondo gli impegni finanziari assunti sia per il giudizio dinanzi al Tar Napoli che per l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Su dette somme, chiaramente, non gravano né cassa né iva, trattandosi del rimborso di spese vive anticipate.

Cordiali saluti.

Salerno li 25 maggio 2012

Avv. Marcello G. Feola



Avv. Marcello G. Feola
Via Quaranta n. 5 SALERNO
P.IVA 04827200652
C.F. FLE MCL 64P14 B555V

FATTURA N. 21/2012

DATA 28/05/2012

COMUNE DI AQUARA	
Via Garibaldi, 5	84020 AQUARA (SA)
C. F./P.IVA 82001370657	

Prestazione	Spese	Corrispettivi
TAR NAPOLI R.G. 250/2012 Costo notifica ricorso primo grado Versamento contributo unificato Costo notifica integrazione contraddittorio n. 5 trasferte Napoli costo notifica motivi aggiunti contributo unificato per motivi aggiunti <u>Quota a carico del Comune di Aquara</u>	1.000,00	
CONSIGLIO DI STATO R.G. 3060/2012 Costo notifica atto di appello Costo domiciliazione Costo spedizione atti per deposito n. 3 trasferte Salerno/Roma <u>Quota a carico del Comune di Aquara</u>	357,15	
	1.357,15	###
	Cassa Prof.le (4%)	###
	Iva (21%)	###
	Spese anticipate	1.357,15
	Totale fattura	1.357,15

Modalità di liquidazione
Bonifico bancario su Banca Mediolanum, sede di Basiglio (Mi)
IBAN IT28E0306234210000000177375

Imponibile Iva	Iva (21%)	Ritenuta d'acconto	Spese anticipate	Netto a pagare
###	###	###	1.357,15	1.357,15

Avv. Marcello G. Feola

N. 01930/2012 REG.PROV.CAU.
N. 03060/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2012, proposto da:

Comune di Aquara, Comune di Felitto, Comune di Futani, Comune di Laurino, Comune di Palomonte, Comune San Rufo, Comune di Sassano, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello G. Feola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della medesima Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

nei confronti di

Comunità Montana dell'Ufita, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Giovannelli, con domicilio eletto presso Eugenio Aurisicchio in Roma, via Stazione di San Pietro n. 16;

Comunita Montana del Vallo di Diano, Comune di Santa Paolina, Comune di Sant'Angelo All'Esca, Comune di Candida, Comune di Castelnuovo di Conza, Comune di Sossio Baronina, Comune di Ariano Irpino, Comune di Buonabitacolo, Comune di Celle di Bulgheria, Comune di Cuccaro Vetere, Comune di Auletta, Comune di Lustra, Comune di Ricigliano, Comune di Perito, Comune di Prata di Principato Ultra, Comune di Torrioni, Comune di Calvanico, Comune di Casalbore, Comune di Stio, Comune di Campora, Comune di Bellosguardo;

Comune di Colliano, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio De Vita, con domicilio eletto presso Carmine De Vita in Roma, via Gallia n.122;

Comune di Rofrano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Scuderi, Maria Cammarano, con domicilio eletto presso Benedetta Scuderi in Roma, via G.Benzoni n. 16, scala D, int.7;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE III n. 00459/2012, resa tra le parti, concernente
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE III n. 00459/2012, resa tra le parti, concernente
GRADUATORIA UNICA REGIONALE RELATIVA ALLA I
SESSIONE 2011 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE -
MCP

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Comunità Montana dell'Ufita e di Comune di Colliano e di Comune di Rofrano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Feola, Barone su delega di Lacatena, Giovannelli, De Vita e Scuderi;

Considerato che, allo stato, non si ravvisano ragioni per la chiesta riforma dell'ordinanza appellata, tenuto anche conto della necessità dell'approfondimento - in rito e nel merito - proprio della sede di piena cognizione, di cui peraltro è stata già fissata l'udienza di discussione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3060/2012).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)